

CITTA' DI TREZZO SULL'ADDA

Città Metropolitana di Milano
Via Roma, 5 - 20056 Trezzo sull'Adda

STATUTO COMUNALE



Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 8 del 15.02.2000
Integrato e Modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 25 del 27.03.2000
Integrato e Modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 41 del 29.09.2004
Integrato e Modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 6 del 29.01.2008
Integrato e Modificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 22 del 29.07.2019

TITOLO I

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La comunità locale è autonoma. Il Comune di Trezzo sull'Adda è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Il Comune di Trezzo sull'Adda riafferma e tutela il suo diritto al nome, inteso come elemento storico di identità e di aggregazione.
2. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dello statuto e delle leggi. Esercita altresì le funzioni ed i compiti "conferiti" con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il Comune realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento al bene comune e agli interessi che i cittadini esprimono, anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati ed attraverso attività che possono essere più adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alla vita socio-politica.
6. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità e delle persone in essa accolte.
7. L'organizzazione delle strutture ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

Art. 2 FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. Assume a valori primari di riferimento: la centralità della persona, la solidarietà e la giustizia sociale, il bene comune. Riconosce e tutela la famiglia.

2. Il Comune valorizza le autonomie territoriali collegate nel processo di unificazione europea anche tramite scambi e gemellaggi con enti territoriali di altri Paesi e si impegna a costruire una cultura di pace.
3. Il Comune adotta forme di collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati per promuovere la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali all'amministrazione. In particolare riconosce come suoi compiti fondamentali:
 - a) lo sviluppo dell'istruzione, rendendo effettivo il diritto allo studio mediante un sistema di assistenza scolastica, strutture e servizi adeguati e ogni altra iniziativa di sostegno;
 - b) il recupero e la valorizzazione di tradizioni e consuetudini locali, il rafforzamento della vocazione turistica del nostro territorio mediante la tutela del suo paesaggio e del patrimonio artistico, archeologico e monumentale in collaborazione con cittadini, enti, associazioni culturali e fondazioni;
 - c) l'offerta a tutti i cittadini di un servizio di promozione dello sviluppo culturale e di pubblica lettura nel rispetto del pluralismo delle idee mediante il potenziamento della biblioteca comunale "Alessandro Manzoni" e la sua adesione alle organizzazioni bibliotecarie nel quadro della legislazione vigente e nel rispetto degli standard regionali;
 - d) la diffusione dello sport come fattore di amicizia e aggregazione tra i popoli, di sviluppo fisico e morale della persona e di emancipazione delle giovani generazioni, facilitando a tutti l'utilizzo delle strutture ed attuando le condizioni che rendono lo sport un servizio sociale educativo e formativo;
 - e) la partecipazione dei cittadini ai procedimenti riguardanti la pianificazione territoriale e del patrimonio insediativo, lo sviluppo urbanistico e le trasformazioni ambientali che devono realizzarsi nel rispetto dei seguenti principi:
 - 1) conservazione del suolo e sicurezza degli insediamenti;
 - 2) prevenzione e protezione del sistema idrogeologico e recupero degli ambienti degradati;
 - 3) tutela dei beni storico-culturali;
 - 4) valorizzazione del centro storico;
 - 5) ottimizzazione dei servizi di trasporto in relazione alle effettive esigenze di mobilità dei cittadini;
 - f) la difesa della qualità della vita attraverso la salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturalistico e faunistico, ma soprattutto con effettiva educazione ambientale che preveda strumenti di informazione e coinvolgimento del mondo scolastico, nonché il concorso dei cittadini ad opportuni istituti partecipativi e la collaborazione con gli altri enti preposti. Le funzioni proprie del Comune a tale proposito devono essere finalizzate ai seguenti obiettivi:
 - 1) vigilanza ambientale mediante idonei strumenti di rilevazione, controllo e repressione;
 - 2) individuazione delle aree di degrado ambientale e predisposizione degli interventi di recupero;
 - g) la promozione di iniziative in favore della cooperazione internazionale e dell'integrazione con i seguenti obiettivi:
 - 1) contribuire a ridurre gli squilibri tra le aree del pianeta a differente sviluppo economico;
 - 2) favorire l'integrazione dei cittadini immigrati nella vita sociale;

- h) il superamento degli squilibri economico sociali esistenti mediante la valorizzazione delle risorse disponibili e l'effettivo coinvolgimento della iniziativa privata. A tal fine il Comune:
 - 1) coordina le attività commerciali organizzando un razionale sistema distributivo;
 - 2) promuove lo sviluppo dell'industria, dell'artigianato, dei servizi e del terziario;
 - 3) sostiene ed incoraggia la cooperazione;
 - 4) collabora con i cittadini, singoli o associati, con le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali e di categoria;
- i) la realizzazione di un sistema globale e integrativo di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con il sostegno delle associazioni di volontariato, nonché il superamento delle discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando con specifiche iniziative condizioni di pari opportunità. Da questo sistema di sicurezza sociale non sono esclusi, per principio e nella prassi, gli stranieri e tutte le persone che, pur non residenti, svolgono attività di lavoro, studio o servizio nel nostro Comune;
- l) il riconoscimento del valore dell'anziano, favorendo un ruolo attivo della sua presenza nella nostra comunità, promuovendo le relazioni con le nuove generazioni;
- m) la partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica quale strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità; a tal fine il Comune:
 - 1) favorisce le iniziative volte a fornire alle donne pari opportunità per un loro adeguato inserimento nelle attività economiche e produttive, nei ruoli sociali e familiari liberamente prescelti;
 - 2) favorisce altresì ogni iniziativa tesa a rafforzare ed estendere la presenza delle donne nelle istituzioni;
 - 3) promuove ogni iniziativa utile per rendere compatibili i tempi delle istituzioni con i tempi sociali ed individuali in cui si esprime la vita dei cittadini;
 - 4) promuove la realizzazione dell'effettiva e completa parità tra uomini e donne anche attraverso la costituzione di un Comitato Cittadino per le pari opportunità.

Art. 3

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune tutela i diritti e promuove il benessere dell'infanzia in accordo ai principi della Convenzione Internazionale O.N.U. sui Diritti dell'Infanzia del 20.11.1989.
2. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
3. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, spazi urbani e traffico, sport tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.

4. La modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 4
FUNZIONI

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente conferito ad altri enti dalle leggi vigenti.
2. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti ed è improntata a criteri di solidarietà, economicità, di efficacia, di pubblicità, di uguaglianza e di imparzialità.
3. Il Comune per l'esercizio delle funzioni proprie, delegate e conferite attua, ove consentito, forme di decentramento per ambiti territoriali storicamente o amministrativamente significativi e di cooperazione con altri Comuni.

Art. 5
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune realizza i propri programmi e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto, ove sia necessario anche in forma di sussidiarietà, delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali, sportive e religiose operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 6
CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

1. Il Comune di Trezzo sull'Adda ha sede nel palazzo municipale ed in tale luogo risiede l'Albo Pretorio. E' istituito l'albo pretorio on line sul quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che sono soggetti all'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale. Le disposizioni operative per la pubblicazione all'albo pretorio on line, comprese quelle che regolano le richieste di pubblicazione provenienti da enti terzi, sono dettate dalla vigente normativa in materia.
2. Il territorio del Comune di Trezzo sull'Adda, costituito dal capoluogo e dalla frazione di Concesa, ha una estensione di Kmq. 12,8 ed è delimitato dal territorio

dei Comuni di: Bottanuco, Capriate San Gervasio, Vaprio d'Adda, Grezzago, Roncello, Busnago e Cornate d'Adda.

3. Trezzo sull'Adda ha lo stemma ed il gonfalone che storicamente contraddistinguono la Comunità Trezzese, concessi con Decreto del Capo del Governo del 10.9.1929. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono di norma vietati. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nelle sedi appositamente allestite. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione del capoluogo e della frazione può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

TITOLO II ORDINAMENTO

CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7 NORME GENERALI

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco le cui rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 8 DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

1. Il Comune tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche ad espletare il mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie ed usufruendo di indennità e rimborsi spese nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
2. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio, i componenti l'Organo esecutivo del Comune percepiscono un'indennità di funzione determinata nei limiti delle leggi vigenti.
3. Ai consiglieri è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo, per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli indirizzi generali di governo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. Ai consiglieri e ai gruppi consiliari saranno forniti servizi, attrezzature e risorse finanziarie con le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale può eleggere un Presidente scelto tra i consiglieri. Nel caso non si avvalga di questa facoltà le funzioni di Presidente sono attribuite al Sindaco.
4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale può procedere alla elezione del Presidente nella prima seduta del Consiglio, tra i suoi membri, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati. Qualora dopo il primo scrutinio nessun candidato ottenga la maggioranza prevista si effettuerà, una successiva votazione da tenersi nella stessa seduta, a maggioranza semplice e con voto limitato ad un candidato. In caso di parità verrà eletto il più anziano di età.
2. Agli adempimenti di cui al precedente comma il Consiglio opera in seduta pubblica e a voto segreto.
3. Nella stessa seduta e con le stesse modalità si procede alla elezione di un Vice Presidente preposto a svolgere funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
4. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, ne garantisce l'autonomia funzionale e organizzativa ed esercita tutte le funzioni ed i compiti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
5. Le funzioni esercitate dal Presidente, in particolare, possono essere così riepilogate:
 - a) convocare, presiedere e dirigere il Consiglio, tutelando i diritti e le prerogative di tutti i consiglieri;
 - b) convocare la conferenza dei capigruppo e dei presidenti delle commissioni consiliari e coordinarne l'attività;
 - c) redigere l'ordine del giorno del Consiglio sentito il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo e la Giunta;
 - d) assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

6. Il Presidente del Consiglio può essere revocato qualora compia atti contrari allo Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge. La revoca è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio medesimo.
7. Il Consiglio, nella stessa seduta in cui procede alla revoca del Presidente, nomina il nuovo Presidente con le modalità stabilite nel presente articolo.

Art. 11 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità Europea recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolare modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.
2. Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione.
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo.
4. Il Consiglio esprime direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
5. Il Consiglio esprime, nel momento della definizione degli indirizzi per la nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo gli interessi generali di politica amministrativa del Comune.
6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità.

Art. 12 ATTI FONDAMENTALI

1. Il Consiglio comunale ha competenza per l'adozione degli atti stabiliti dall'art 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti

previsti dallo statuto o allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 13
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio sono disciplinate - nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto - dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il regolamento prevede, in particolare, le modalità per la convocazione dei consiglieri nonché per la presentazione e discussione delle proposte.
2. Il regolamento del Consiglio indica altresì il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, se eletti. In caso contrario tali funzioni spettano al Sindaco.
4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
5. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei consiglieri. In tal caso, la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
6. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso deve prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.
8. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti urgenti in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta ed è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente.
9. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio nei termini della convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali nei termini della convocazione.
11. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
12. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi di legge, per i quali il regolamento stabilisce le modalità per tutte le votazioni.
13. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi nei quali la legge prescrive che esse debbano essere segrete.
14. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
15. Il Segretario comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'Ente, la verbalizzazione delle sedute: ove il Segretario comunale sia obbligato a non partecipare è sostituito da un Consigliere scelto dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 14

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 150 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Il Sindaco, unitamente agli assessori, riferisce annualmente, in apposita seduta del Consiglio Comunale antecedente alla predisposizione dei documenti di bilancio, sullo stato di attuazione del programma e sugli opportuni adeguamenti, ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento degli obiettivi fissati; il Consiglio si esprime sullo stato di attuazione del programma, enunciando altresì indicazioni sulle eventuali esigenze di adeguamento programmatico. Il Sindaco e la Giunta comunale tengono conto delle indicazioni di adeguamento programmatico nella predisposizione degli atti di bilancio.

Art. 15
NOMINE E RAPPRESENTANTI

1. Il Consiglio comunale provvede, tenuto conto del disposto di cui al D.Lgs. 198/2006 e s.m.i., alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.
2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, pena l'adozione dei provvedimenti sostitutivi ai sensi di legge.
3. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il Consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia nei loro confronti. La mozione può essere presentata da un quinto dei Consiglieri assegnati e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei votanti.
4. La revoca di amministratori di aziende speciali e istituzioni può essere disposta dal Sindaco.
5. I rappresentanti designati dal Consiglio comunale o nominati dal Sindaco negli organi, enti, aziende ecc. devono relazionare sull'attività svolta almeno una volta all'anno.

Art. 16
PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni con piena libertà di voto e di opinione.
2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e alla buona amministrazione, nel pieno rispetto dei principi sanciti dalle leggi vigenti in materia.
3. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispetto del Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
5. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni del Consiglio Comunale per 3 volte consecutive - o 5 nel medesimo anno - senza giustificato motivo sono

dichiarati decaduti con deliberazione del C.C.

Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, a notificargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto il termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

6. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto d'ufficio nei casi specificati dalla legge. Inoltre ha il diritto di ottenere, da parte del Presidente del Consiglio, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 17.
7. I Consiglieri comunali, con la procedura stabilita dal regolamento, hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio e di presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.
8. Le proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, sono subordinate all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
9. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili, con contestuale comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.
10. Ciascun Consigliere è tenuto, qualora ne fosse sprovvisto, ad eleggere un recapito nel territorio comunale.
11. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve presentare il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale e darne pubblicità con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 17

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Al Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, vengono riconosciuti i diritti di informazione pur non acquisendo le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno un capo gruppo. Della Costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al

Sindaco, da parte dei consiglieri interessati.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo durante la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di preferenze.
3. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle adunanze e delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, il Presidente del Consiglio, le Commissioni Consiliari Permanenti e la Giunta comunale.
5. Ai gruppi consiliari sono assicurati mezzi e strutture con le modalità che verranno definite con il regolamento, per consentire l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 18

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti o temporanee o commissioni speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, di indagine e di inchiesta, la presidenza è attribuita ad un consigliere dell'opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 19

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi dell'efficienza e trasparenza.
2. Adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto alle attribuzioni del Consiglio, del Sindaco, del Segretario o dei Dirigenti.

3. In particolar modo, adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale, al quale riferisce annualmente circa la propria attività.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale determinandone l'ordine del giorno.

Art. 20 COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori deciso dal Sindaco non superiore a 6 di cui uno investito della carica di Vicesindaco. La composizione della giunta deve garantire la presenza paritaria di uomini e donne, comunque non inferiore al 40 per cento con arrotondamento aritmetico, quale soglia minima per ciascun sesso nella Giunta comunale, come stabilito dall'art. 1, comma 137 Legge n. 56 del 7 aprile 2014 e s.m.i..
2. Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri comunali; può tuttavia essere nominato anche un assessore esterno al Consiglio purché dotato di requisiti di eleggibilità e di prestigio, professionalità e competenza amministrativa o tecnica.
3. Non può essere nominato Assessore esterno un cittadino che abbia concorso come candidato alle elezioni del Consiglio comunale in carica o che abbia fatto parte di quello precedente.
4. L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio ed interviene nella discussione senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
5. In ogni caso, l'Assessore esterno non può sostituire il Sindaco.

Art. 21 NOMINA

1. La Giunta è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 22 NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'O.d.G., tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza

è assunta dall'Assessore più anziano di età. Per la validità delle riunioni di Giunta è richiesta la maggioranza dei componenti. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
4. Il conferimento, la modifica o la revoca delle deleghe agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al relativo provvedimento.
5. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale che cura la verbalizzazione delle sedute e sottoscrive col Presidente i relativi verbali. In caso di assenza del Segretario perché in stato di incompatibilità, il Presidente lo sostituisce temporaneamente con un Assessore.
6. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, i Consiglieri comunali ai quali sono stati attribuiti particolari incarichi, i funzionari del Comune, il presidente o l'intero collegio dei Revisori dei Conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni e i tecnici che hanno ricevuto specifici incarichi da parte della Giunta.

Art. 23 ATTRIBUZIONI

1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita tutte le funzioni non riservate dalla legge al Consiglio. La Giunta attua gli indirizzi generali del Consiglio, mediante delibere collegiali, potendo il Sindaco conferire agli Assessori deleghe istruttorie e di firma; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti di esso e riferisce annualmente al Consiglio secondo le modalità indicate dall'articolo 14, comma 3.
2. La Giunta esercita ogni competenza ad essa attribuita dalla legge.

Art. 24 DECADENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni impedimento permanente, decadenza o decesso del Sindaco e in tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 25

DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di assessore per altra causa o la sostituzione viene comunicata al Consiglio comunale nella prima adunanza subito dopo la surrogazione.
2. Il Sindaco può revocare singoli componenti della Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 26

RUOLO E PREROGATIVE

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Egli è membro del Consiglio comunale, davanti al quale, nella seduta di insediamento, presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2. Egli è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, ove assumesse tali funzioni, di sovrintendenza e di amministrazione, ed esprime l'unità e l'indirizzo politico-amministrativo dell'ente.
3. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi nelle manifestazioni ufficiali a tracolla.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e

istituzioni.

6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale - nell'ambito dei criteri indicati dalla regione - e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 27

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune;
 - c) può delegare le proprie competenze ed attribuzioni o parte di esse ad uno o più assessori;
 - d) può incaricare Consiglieri comunali per compiti definiti;
 - e) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - g) convoca i comizi per i referendum previsti ex art. 6 Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
 - h) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - i) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
 - j) nomina i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
2. Il conferimento di deleghe o incarichi ai sensi dei commi precedenti deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge.

Art. 28

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. L'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria è di competenza del Sindaco, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.
2. La nomina del difensore compete alla Giunta.

Art. 29
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove, avvalendosi del segretario comunale e/o dei responsabili di settore, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 30
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:
 - a) dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede, in caso di mancata elezione del Presidente;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, in caso di mancata elezione del Presidente secondo la disciplina regolamentare;
 - c) esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d) dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
 - e) riceve le interrogazioni e le mozioni dei Consiglieri e le sottopone all'esame del Consiglio nei modi e termini fissati dal regolamento.

Art. 31
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri e adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
2. Gli atti di cui al precedente comma debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
3. In casi di emergenza - connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico e/o acustico - ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici, nonché - d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate - gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i

provvedimenti di cui al precedente comma 2.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 32 VICESINDACO

1. Il Sindaco nomina, tra i componenti della Giunta, un Vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4/bis della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 19 gennaio 1992 n. 16 e s.m.i..
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età, gli Assessori, con esclusione dell'Assessore esterno.

TITOLO III ORGANI BUROCRATICI

CAPO I SEGRETARIO GENERALE

Art. 33 IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto fra gli iscritti nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni, per la gestione del servizio di segreteria comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 34 COMPETENZE DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
3. Il Segretario Generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne

all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

4. Formula, su richiesta, pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco.
5. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta e del Consiglio Comunale da sottoporre ad eventuale controllo.
6. Il Segretario Generale presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum.
7. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché la mozione di sfiducia.
8. Il Segretario generale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica, ove richiesto, le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
9. Esercita infine ogni altra attribuzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento di organizzazione o conferitagli dal Sindaco.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 35

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e correttezza al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi, i funzionari responsabili assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
2. Il comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, assicurando un sistema di relazioni coerente con i principi dettati dalle leggi in materia, ispirati alla correttezza e trasparenza nonché alla prevenzione dei conflitti, pur nel rispetto dei rispettivi ruoli e riconosce quale interlocutore per le relazioni sindacali anzidette:
 - a) le Rappresentanze Sindacali Unitarie e
 - b) le Organizzazioni Sindacali territoriali come previsto dal:
 - Contratto Collettivo di Lavoro Enti Locali
 - Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi
 - Contrattazione decentrata
3. Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge. Riconoscendo inoltre il pieno dispiegamento della contrattazione integrativa di secondo livello, stipula altresì contratti decentrati per la disciplina

delle materie ed istituti ad essa espressamente riservati.

4. L'adozione di provvedimenti inerenti il personale è oggetto di informazione preventiva fra l'Amministrazione le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni Sindacali.

Art. 36

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia gestionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture nonché massima collaborazione tra uffici;
 - e) al fine di uniformarsi ai principi di economicità e valorizzazione delle professionalità esistenti all'interno dell'ente, privilegia l'utilizzo dei ruoli professionali dipendenti.
2. L'organizzazione del lavoro viene programmata anche attraverso periodiche conferenze di settore.

Art. 37

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti il fabbisogno del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari e le modalità di funzionamento dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 38

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali

per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Art. 39

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo le categorie previste nei Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità della struttura comunale.

Art. 40

DIRIGENTI

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo.
2. L'accesso ai posti di dirigente previsti nel fabbisogno di personale può essere disposto a tempo indeterminato nei modi di legge, di norma tramite concorso, ovvero a tempo determinato, con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 41
ATTRIBUZIONI DEI DIRIGENTI

1. Ai dirigenti preposti alle aree funzionali ed eventualmente ai servizi, in correlazione con le attribuzioni della struttura operativa e secondo le disposizioni di legge oltre che del regolamento di organizzazione, spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con conseguente emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, anche di quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

Art. 42
VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Sindaco può nominare un Vice segretario Comunale individuandolo secondo le modalità previste nel Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 43
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Sindaco nomina i responsabili delle aree, cui spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 44
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili delle aree stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) Presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
 - b) Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi comprese, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) Provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano

l'esecuzione;

- f) Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) Pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento;
 - h) Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - i) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco;
 - j) Forniscono al Segretario generale, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco;
 - l) Concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
 - m) Rispondono, nei confronti della Giunta e del Sindaco, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili delle aree possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili delle aree ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 45 INCOMPATIBILITA'

1. I pubblici dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o pienamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Gli incarichi retribuiti di cui sopra sono tutti gli incarichi, anche occasionali, - non compresi nei compiti e doveri di ufficio - per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
- Sono esclusi i compensi derivanti:
- a) Dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) Dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'impegno e di invenzioni industriali;
 - c) Dalla partecipazione a convegni e seminari;
 - d) Da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) Da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - f) Da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - g) Da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti

di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Art. 46 INCARICHI A CONTRATTO

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare - al di fuori della dotazione organica - l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale a copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o ad alto contenuto di professionalità od alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 47 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 48 NUCLEI DI VALUTAZIONE

1. Il Comune - in coerenza a quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro - valuta, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, le prestazioni dei propri responsabili di servizio, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali umane ed organizzative ad essi assegnate.
2. Sono istituite apposite strutture o uffici, i quali riferiscono in via riservata sulle

risultanze delle analisi effettuate, agli organi di indirizzo politico.

TITOLO IV

CAPO I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 49 SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Spetta al Consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare, e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali aventi rilevanza economica mediante affidamento:
 - a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 - b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 - c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. Il Comune può altresì costituire o partecipare a società a capitale interamente pubblico per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dell'ente a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la propria attività esclusivamente con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui ai commi precedenti del presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
6. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) mediante affidamento diretto ad istituzione;
 - c) mediante affidamento diretto ad azienda speciale, anche consortile;
 - d) mediante affidamento diretto a fondazione od associazione partecipata dal Comune ed iscritta all'Albo di cui al successivo articolo 64;
 - e) mediante affidamento a cooperativa sociale od associazione di volontariato.
7. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma del presente articolo sono regolati da convenzioni.

8. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
9. Il Comune può altresì costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. I rapporti tra l'ente locale azionista e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

Art. 50
GESTIONE IN ECONOMIA

1. I servizi pubblici sono gestiti in economia quando, per la tipologia delle prestazioni erogate, non comportino una organizzazione complessa, né l'utilizzo di moduli produttivi.
2. La gestione in economia si svolge nelle forme e nei modi previsti dalle discipline normative proprie dell'organizzazione del Comune e dell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 51
LE AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 52
STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate

di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 e s.m.i. in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio comunale provvede all'approvazione degli atti fondamentali, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale provvede altresì alla copertura di eventuali costi sociali ed approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 53 ISTITUZIONI

1. Per la gestione dei servizi sociali, culturali e sportivi, il comune può costituire una o più istituzioni.
2. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
3. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono demandati all'apposito Regolamento Comunale che dovrà prevedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la relativa struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'ente, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio Comunale.
5. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 54 SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei

soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali privilegia gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il consiglio comunale provvede a verificare anche annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato.

TITOLO V

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 55

CRITERI GENERALI

1. Il Comune ricorre alla gestione associata di funzioni o di servizi di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ovvero mediante Consorzi, ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.
2. Per la realizzazione e l'attuazione delle convenzioni e dei Consorzi previsti al comma 1, il Comune si ispira al principio di leale collaborazione con gli altri enti locali e all'esigenza di assicurare una efficace integrazione fra la propria attività e quella delle altre amministrazioni, in considerazione anche dei rapporti economici e sociali del paese con i Comuni circostanti.

Art. 56

CONVENZIONI

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, in materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le provincie previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
5. Ai fini della stipulazione delle convenzioni previste nel comma 1, il consiglio comunale verifica preventivamente:
 - a) le conseguenze di ordine economico e finanziario della convenzione;
 - b) che la convenzione assicuri al Comune un'idonea forma di pubblicità in merito ai risultati del servizio e ai suoi costi, garantisca l'accesso del Comune e dei consiglieri comunali alle informazioni e alla documentazione inerenti al servizio;
 - c) che la convenzione abbia una scadenza determinata.

Art. 57 CONSORZI

Il Consiglio comunale promuove la istituzione di consorzi tra enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto compatibili.

1. Il Comune, quando si renda promotore della costituzione di un Consorzio, deve assicurare, anche attraverso l'introduzione di apposite clausole nello statuto del Consorzio e nella convenzione con gli enti consorziati, che:
 - a) lo svolgimento dell'attività consortile si informi ai criteri della corretta gestione aziendale e dell'efficienza nell'erogazione dei servizi, sia per quanto concerne la gestione complessiva, sia per quanto concerne la gestione di ogni singolo servizio;
 - b) al Comune debba essere assicurato almeno un livello minimo di servizio, non modificabile senza preve intese col Comune;
 - c) sia garantita al Comune un'idonea forma di pubblicità in merito ai risultati del servizio e ai suoi costi;
 - d) sia garantito l'accesso del Comune, dei Consiglieri comunali e del Difensore civico alle informazioni e alle documentazioni inerenti al servizio.

Art. 58 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, che richiedono - per la loro completa realizzazione - l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, il Presidente della Regione o della Provincia o i Sindaci o le altre amministrazioni interessate, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o programmi di interventi, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro adempimento.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

In particolar modo deve:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Art. 59

CONFERENZE DI SERVIZI

1. Nel caso sia richiesta la partecipazione del Comune o di un suo organo ai fini di una conferenza di servizi promossa da un'altra amministrazione, l'organo comunale competente in relazione all'oggetto della conferenza, individua chi debba rappresentare il Comune nella conferenza e definisce gli indirizzi per il rappresentante del Comune.
2. Nelle Conferenze di servizi nelle quali debbano esser trattate questioni di rilevanza politica per il Comune, la rappresentanza dovrà esse conferita preferibilmente al Sindaco o a un componente della Giunta Comunale.

TITOLO VI

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 60

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. La partecipazione popolare esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. L'Amministrazione comunale, per la gestione di interventi speciali, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
4. Con le stesse modalità possono essere istituite commissioni consultive permanenti.

5. Il Consiglio comunale approva un Regolamento in cui vengono definite le modalità con cui è possibile far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
6. Il Comune prevede nel regolamento sulla partecipazione norme finalizzate a garantire il diritto di informazione e di partecipazione ai procedimenti amministrativi. Il regolamento prevede altresì:
 - a) comunicazione personale ai soggetti interessati e forme di pubblicità idonee, qualora la comunicazione personale non fosse possibile, per dare notizia dell'avvio di un procedimento, contenenti l'indicazione dell'oggetto del procedimento medesimo, della persona responsabile e della unità organizzativa del comune dove si può prendere visione degli atti;
 - b) la possibilità e i tempi di presentazione - da parte dei soggetti di cui agli artt. 7 e 9 Legge 241/90 e s.m.i. - di documenti e memorie scritte, che il comune ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
 - c) la possibilità, in caso di valutazioni divergenti, di instaurare forme di contraddittorio, fra il comune e tutti gli altri soggetti interessati all'atto;
 - d) la possibilità di concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero - nei casi previsti dalla legge - in sostituzione di questo;
 - e) la menzione, nell'atto adottato, dell'avvenuta consultazione degli interessati e l'individuazione dell'eventuale rigetto delle osservazioni formulate.

Art. 61
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

Art. 62
ISTANZE - PROPOSTE - PETIZIONI

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi di competenza del Comune. Tale facoltà può essere altresì esercitata dai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2. Le istanze, le proposte e le petizioni devono essere indirizzate al Sindaco; contenere chiaro l'oggetto che deve essere di competenza comunale e sottoscritte.
3. Nel caso che le istanze, proposte e petizioni vengano sottoscritte da più cittadini, il primo firmatario dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità la veridicità delle firme successive.
4. Alle istanze, proposte e petizioni esaminate dalla Giunta comunale, sentite le competenti Commissioni consiliari, ove occorra, è data risposta scritta e motivata dal Sindaco entro sessanta giorni dalla presentazione.

5. Il Regolamento comunale della Partecipazione determina le ulteriori modalità di redazione e presentazione di tali atti e adeguate forme di pubblicità.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 63 ASSOCIAZIONI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso l'accesso dei dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. Le associazioni che perseguono finalità di solidarietà nei confronti delle persone, di tutela del territorio e dei beni ambientali, di promozione culturale e sportiva, di valorizzazione del tempo libero o, comunque, finalità di rilevanza pubblica e di interesse collettivo, partecipano liberamente all'elaborazione di indirizzi e proposte, che riguardino i rispettivi interessi e scopi associativi, nei modi previsti dallo Statuto.
3. La Giunta comunale accoglie, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente comma, le forme associative e di cooperazione che operano sul territorio.
4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività degli enti sopra citati devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi rappresentativi degli stessi entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 64 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. È istituito l'albo delle associazioni, cui vengono iscritti, a domanda, gli organismi associati che operano nel Comune
2. Criteri e procedure per l'iscrizione ed il mantenimento dell'albo sono definiti da un apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 65 CONSULTA PERMANENTE

1. L'amministrazione comunale promuove la costituzione di una consulta permanente dei rappresentanti delle realtà associate locali, sociali, culturali, di volontariato, sindacali e sportive iscritte nell'albo delle associazioni.
2. La consulta permanente formula proposte ed esprime pareri, svolgendo la propria attività in autonomia, secondo le norme di organizzazione e funzionamento previste da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 66
VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale.
2. Il volontariato potrà esprimere all'uopo il proprio punto di vista sui programmi dell'ente e partecipare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

CAPO III
IL REFERENDUM

Art. 67
REFERENDUM

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune e tutti i maggiorenni residenti alla data del referendum ed in possesso dei diritti civili, sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo 6° comma - relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune e comunque di esclusiva competenza locale.
Sono ammessi i referendum consultivi e i referendum abrogativi.
2. Con i referendum consultivi i cittadini sono chiamati ad esprimere, sul tema o sui temi proposti, il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni.
3. Con il referendum abrogativo i cittadini sono chiamati a decidere l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate da questo Comune o a revocare atti amministrativi a contenuto generale.
4. I referendum sono indetti dal Sindaco su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto come previsto dal comma 1 alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La raccolta delle firme deve esaurirsi in un periodo di 90 giorni consecutivi. Le procedure per l'espletamento del referendum sono stabilite da apposito regolamento. Non si procede al referendum se il Consiglio comunale accoglie la proposta referendaria provvedendo ad adottare gli atti conseguenti.
5. I quesiti referendari debbono soddisfare i principi della chiarezza, semplicità, omogeneità, ed univocità.
6. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) Revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
 - b) Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; Piante organiche del personale e relative variazioni;
 - c) Servizi anagrafici - stato civile - elettorale e leva;
 - d) Piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - e) Tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - f) Mutui, emissioni di prestiti, bilanci di previsione e conti consuntivi;
 - g) Designazioni, nomine, revoche e decadenze di rappresentanti;

7. I referendum si tengono di norma nel mese di maggio e di preferenza in concomitanza con altre consultazioni referendarie salvo il caso di convocazione di comizi elettorali. Si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
8. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
9. La consultazione referendaria è valida se ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
Il referendum ha esito positivo se il quesito posto ha ottenuto il consenso del 50% + 1 dei voti validamente espressi.
10. L'esito referendario, entro 60 gg. dalla sua proclamazione, deve essere posto all'ordine del giorno del Consiglio comunale che si esprime in merito.

CAPO IV DIRITTO D'ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 68 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Amministrazione Comunale, di prenderne visione e di ottenerne copia previo pagamento dei costi di riproduzione. La richiesta di accesso deve essere motivata.
2. Il diritto di accesso subisce le seguenti limitazioni o non sussiste:
 - a) ogni qualvolta l'accesso agli atti può determinare la violazione del principio costituzionalmente garantito della riservatezza di "terzi", ovvero persone, gruppi ed imprese;
 - b) per tutti gli atti che siano dichiarati riservati o sottoposti a limiti di accesso da disposizioni di legge o regolamentari;
3. Qualora la conoscenza di atti e documenti possa impedire od ostacolare gravemente lo svolgimento dell'azione amministrativa, il diritto di accesso è differito, con motivazione scritta, ad un momento successivo.
4. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sui responsabili dell'istruttoria e di ogni altro provvedimento; sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; la copia degli atti e dei documenti è rilasciata dai responsabili delle unità organizzative comunque denominate.
5. L'Amministrazione adotta ogni provvedimento utile a garantire il massimo esercizio dei diritti di informazione e di accesso anche attraverso la semplificazione delle procedure.
6. Il regolamento comunale sul diritto d'accesso disciplina la materia.

TITOLO VII

CAPO I GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 69 ORDINAMENTO

1. L'ordinamento contabile e finanziario del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento di Contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 70 ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte e le tariffe tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi ed in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 71 GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

1. Il Comune ha un proprio patrimonio e demanio, che devono essere gestiti in conformità alla legislazione vigente.
2. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetti di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si

verificano nel corso di ogni esercizio.

3. La Giunta Comunale adotta gli atti di indirizzo per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
4. I beni comunali patrimoniali, non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali possono essere alienati, dati in affitto o concessi in uso nei termini prefissati dal Regolamento
5. La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, può avvalersi della facoltà di ridurre le tariffe e/o i canoni di cui al comma precedente.

Art. 72

BILANCIO COMUNALE

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 73

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'Organo esecutivo può definire, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano esecutivo di gestione (Peg), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi.
2. Il Piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

Art. 74

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 75
ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 76
ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di Revisione dei Conti è composto, negli enti con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, da un unico membro che esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.
2. L'organo di Revisione dei Conti è nominato dal Consiglio Comunale previa estrazione, con procedura informatica, dall'elenco dei Revisori presso la Prefettura di Milano.
3. L'organo di Revisione dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni ed è revocabile per inadempienza.

Art. 77
SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, comprese le entrate "patrimoniali ed assimilate" ed i contributi di spettanza dell'ente, con l'obbligo del semplice riscosso, senza alcuna spesa a carico dell'utente. E' data comunque facoltà all'ente di affidare, in alternativa al Tesoriere, al Concessionario della Riscossione, la riscossione, volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché dei contributi spettanti, secondo le disposizioni di legge;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, derivante da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché, su richiesta dell'ente, quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative ed altro.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di Contabilità nonché da apposita convenzione sottoscritta tra le parti.

Art. 78

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Comune, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Attraverso il controllo di gestione si devono verificare, mediante valutazioni comparative di costi e rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, con il fine di un costante miglioramento dei processi organizzativi, condizione indispensabile per mirare ad una ottimizzazione dei risultati.
3. Il controllo di gestione di livello economico-finanziario attiene alle finalità connesse alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
4. Il Responsabile del servizio finanziario presenta periodicamente al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Segretario comunale la situazione riassuntiva delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate in confronto alle previsioni di bilancio originariamente stabilite, o eventualmente modificate, secondo le norme vigenti.
5. Qualora la gestione dell'esercizio faccia prevedere uno squilibrio per effetto di minori entrate, sia in conto competenza che in conto residui, o di maggiori spese, il Responsabile deve riferire immediatamente al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Segretario comunale. Il Sindaco dovrà provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale per l'attuazione dei necessari provvedimenti di riequilibrio.
6. Entro l'inizio del mese di settembre di ogni anno la Giunta Comunale, i Responsabili dei servizi, il Segretario comunale verificano lo stato di attuazione degli interventi gestiti segnalando, con apposita relazione al Responsabile del servizio finanziario l'eventuale formarsi di debiti fuori bilancio. Della mancata rilevazione dei debiti fuori bilancio rispondono direttamente i soggetti tenuti alla segnalazione degli stessi.
7. Al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio provvede il Consiglio comunale unitamente all'indicazione dei mezzi di copertura.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 79 ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ED UNIONI DI COMUNI

1. Il Comune di Trezzo sull'Adda può promuovere la costituzione di associazioni tra i comuni facenti parte del proprio comprensorio, oltre che per la gestione in forma associata di funzioni e servizi, anche per favorire la cooperazione interistituzionale e forme di pianificazione strategica funzionali ad assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio di riferimento e sostenerne la crescita.
2. La cooperazione interistituzionale si realizza attraverso la partecipazione ad associazioni tra comuni e l'adesione ad unioni di comuni.
3. L'atto costitutivo e lo statuto delle unioni di comuni sono approvati dal Consiglio comunale con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni sono approvati dal Consiglio comunale.
5. Laddove istituito dalla Provincia, il Sindaco del Comune di Trezzo sull'Adda partecipa all'Assemblea dei Sindaci del Circondario.

TITOLO IX

CAPO I AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 80 STATUTO

1. Il Comune determina con lo statuto il proprio ordinamento, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
In particolar modo, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite.
2. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il favore della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie che, di norma, devono essere precedute da idonee forme di consultazione dei cittadini.

Art. 81
ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

1. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono il limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 82
REGOLAMENTI

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici.
2. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio nelle forme stabilite dalle leggi, con particolare riguardo all'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
3. Tutti i regolamenti comunali sono inseriti in una apposita raccolta il cui elenco aggiornato è a disposizione per eventuali consultazioni.

TITOLO X
CAPO I
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 83
MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o di nuove norme.

Art. 84
ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il Consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro 18 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, con esclusione dei regolamenti di contabilità e dei contratti.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, purché con esso compatibili.
3. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto il Consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattare al nuovo ordinamento comunale.

Art. 85
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
2. Decorsi 30 giorni dalla medesima affissione il presente statuto entra in vigore.
3. Il Sindaco invia lo statuto munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

INDICE

TITOLO I

Capo I	- Principi generali		
Art. 1	- Disposizioni generali	pag.	1
Art. 2	- Finalità	"	1
Art. 3	- Consiglio Comunale dei ragazzi	"	3
Art. 4	- Funzioni	"	4
Art. 5	- Programmazione e forme di cooperazione	"	4
Art. 6	- Caratteristiche costitutive	"	4

TITOLO II - ORDINAMENTO

Capo I	- Organi e loro attribuzioni		
Art. 7	- Norme generali	pag.	5
Art. 8	- Disciplina dello status degli amministratori locali	"	5
Capo II	- Consiglio Comunale		
Art. 9	- Principi fondamentali	pag.	6
Art. 10	- Presidenza del Consiglio	"	6
Art. 11	- Competenze e attribuzioni	"	7
Art. 12	- Atti fondamentali	"	7
Art. 13	- Norme generali di funzionamento	"	8
Art. 14	- Linee programmatiche di mandato	"	9
Art. 15	- Nomine e rappresentanti	"	10
Art. 16	- Prerogative e compiti dei consiglieri	"	10
Art. 17	- Gruppi consiliari	"	11
Art. 18	- Commissioni Consiliari	"	12
Capo III	- La Giunta Comunale		
Art. 19	- Principi fondamentali	pag.	12
Art. 20	- Composizione	"	13
Art. 21	- Nomina	"	13
Art. 22	- Norme generali di funzionamento	"	13
Art. 23	- Attribuzioni	"	14
Art. 24	- Decadenza della Giunta	"	14
Art. 25	- Dimissioni, cessazione e revoca degli assessori	"	15

Capo IV	- Il Sindaco		
Art. 26	- Ruolo e prerogative	pag.	15
Art. 27	- Attribuzioni di amministrazione	"	16
Art. 28	- Rappresentanza in giudizio	"	16
Art. 29	- Attribuzioni di vigilanza	"	17
Art. 30	- Attribuzioni di organizzazione	"	17
Art. 31	- Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale	"	17
Art. 32	- Vice-sindaco	"	18

TITOLO III - ORGANI BUROCRATICI

Capo I	- Segretario Generale		
Art. 33	- Il Segretario Generale	pag.	18
Art. 34	- Competenze del Segretario Generale	"	18

Capo II	- Organizzazione degli uffici e del lavoro		
Art. 35	- Organizzazione degli uffici e dei servizi	pag.	19
Art. 36	- Principi strutturali ed organizzativi	"	20
Art. 37	- Organizzazione degli uffici e del personale	"	20
Art. 38	- Regolamento degli uffici e dei servizi	"	20
Art. 39	- Diritti e doveri dei dipendenti	"	21
Art. 40	- Dirigenti	"	21
Art. 41	- Attribuzioni dei Dirigenti	"	22
Art. 42	- Vice Segretario Comunale	"	22
Art. 43	- Responsabili degli uffici e dei servizi	"	22
Art. 44	- Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi	"	22
Art. 45	- Incompatibilità	"	23
Art. 46	- Incarichi a contratto	"	24
Art. 47	- Collaborazioni esterne	"	24
Art. 48	- Nuclei di valutazione	"	24

TITOLO IV

Capo I	- Servizi pubblici comunali		
Art. 49	- Servizi comunali	pag.	25
Art. 50	- Gestioni in economia	"	26
Art. 51	- Le aziende speciali	"	26
Art. 52	- Struttura delle aziende speciali	"	26
Art. 53	- Istituzioni	"	27
Art. 54	- Società per Azioni o a responsabilità limitata	"	27

TITOLO V

Capo I	- Forme associative e di cooperazione		
Art. 55	- Criteri generali	pag.	28
Art. 56	- Convenzioni	"	28
Art. 57	- Consorzi	"	29
Art. 58	- Accordi di programma	"	29
Art. 59	- Conferenze di servizi	"	30

TITOLO VI

Capo I	- Istituti di partecipazione popolare		
Art. 60	- Partecipazione popolare	pag.	30
Art. 61	- Consultazione dei cittadini	"	31
Art. 62	- Istanze - proposte - petizioni	"	31

Capo II	- Associazionismo e volontariato		
Art. 63	- Associazioni	pag.	32
Art. 64	- Albo delle associazioni	"	32
Art. 65	- Consulta permanente	"	32
Art. 66	- Volontariato	"	33

Capo III	- Il Referendum		
Art. 67	- Referendum	pag.	33

Capo IV	- Diritto d'accesso e di informazione		
Art. 68	- Diritto di accesso e di informazione	pag.	34

TITOLO VII

Capo I	- Gestione economico-finanziaria		
Art. 69	- Ordinamento	pag.	35
Art. 70	- Attività finanziaria del comune	"	35
Art. 71	- Gestione del patrimonio comunale	"	35
Art. 72	- Bilancio comunale	"	36
Art. 73	- Piano esecutivo di gestione	"	36

Art. 74	- Rendiconto della gestione	pag.	36
Art. 75	- Attività contrattuale	"	37
Art. 76	- Organo di revisione	"	37
Art. 77	- Servizio di tesoreria	"	37
Art. 78	- Controllo di gestione	"	38

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 79	- Associazioni intercomunali ed unioni di comuni	pag.	39
---------	--	------	----

TITOLO IX

Capo I	- Autonomia statutaria e potestà regolamentare		
Art. 80	- Statuto	pag.	39
Art. 81	- Adeguamento dello Statuto	"	40
Art. 82	- Regolamenti	"	40

TITOLO X

Capo I	- Norme transitorie e finali		
Art. 83	- Modifiche dello Statuto	pag.	40
Art. 84	- Adozione dei regolamenti	"	41
Art. 85	- Entrata in vigore	"	41